



Sentenza n. 56 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò

decisione del 9 marzo 2021, deposito del 31 marzo 2021

comunicato stampa del 31 marzo 2021

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 134 del 2020

parole chiave:

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - DETENZIONE DOMICILIARE -
RECIDIVA

disposizioni impugnate:

- art. 47-ter, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 27 della Costituzione

dispositivo:

accoglimento parziale

Con la decisione in parola **cade la preclusione assoluta all'ammissione alla detenzione domiciliare** stabilita dall'ordinamento penitenziario **per gli ultrasettantenni recidivi condannati a una pena detentiva**, che potranno quindi essere ammessi a detta misura alternativa in caso di valutazione positiva sulla diminuita pericolosità sociale del reo da parte del magistrato di sorveglianza.

La Corte costituzionale motiva l'accoglimento parziale della questione sulla base di un duplice presupposto: da un lato, il legislatore stesso sembra presumere una generale diminuzione della pericolosità sociale del reo come conseguenza diretta dell'invecchiamento; dall'altro lato, appare verosimile che «il carico di sofferenza associato alla permanenza in carcere cresca con l'avanzare dell'età, e con il conseguente sempre maggiore bisogno, da parte del condannato, di cura e assistenza personalizzate, che difficilmente gli possono essere assicurate in un contesto intramurario, caratterizzato dalla forzata convivenza con un gran numero di altri detenuti di ogni età».

A fronte di tali presupposti, la disposizione esaminata è «l'unica, nell'intero ordinamento penitenziario, che fa discendere conseguenze radicalmente preclusive di una misura alternativa a carico di chi sia stato condannato con l'aggravante della recidiva».

Nella sua formulazione attuale, infatti, il riconoscimento della recidiva, pur discendendo da un giudizio individualizzato di maggiore colpevolezza e pericolosità, è tuttavia finalizzato unicamente alla quantificazione della pena da infliggere, e dunque estraneo alla modalità di espiatione della stessa.

In tal modo, **divengono sostanzialmente irrilevanti sia il percorso rieducativo in ipotesi intrapreso dal condannato dopo la sentenza, sia il tempo già trascorso in carcere, sia, infine, la maggiore sofferenza determinata dalla detenzione su una persona di età avanzata.**

Sequitur l'irragionevolezza della norma impugnata in rapporto al «principio di umanità della pena», sancito dall'articolo 27 della Costituzione.

Antonio Riviezzo